

Con la Legge di Bilancio oggi nuove possibilità di affrancamento anche a favore delle quote di Oicr (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio)

POLIZZE VITA, ECCO COSA CAMBIA



Le Polizze Vita assicurative sono una forma di investimento importante e molto diffusa e, come annunciano il presidente Valerio Vico e l'Amministratore delegato Federico Barbieri di Fiduciaria Marche, con la nuova legge di Bilancio appena approvata, molte cose stanno cambiando per la prima volta. L'istituto, previsto nei commi da 112 a 114 dell'art. 1 della legge di bilancio 2023 (197/2022) permette (per la prima volta) agli investitori di affrancare il maggior valore delle quote relative ai fondi comuni di inve-

stimento, nonché quello delle polizze vita (ramo I e ramo V), di fatto sterilizzando ai fini fiscali la plusvalenza che verrebbe successivamente realizzata in sede di incasso del provento, in capo alle persone fisiche-sottoscrittori dei fondi o titolari delle polizze citate. Nello specifico, per i redditi indicati, la disposizione prevede la possibilità di **versare un'imposta sostitutiva con aliquota al 14%**, allineando il valore dell'investimento a quello di mercato ed evitando l'emergere di una plusvalenza ordinariamente tassabile con aliquota del 26%, che sarebbe data dalla differenza tra il valore attuale dell'investimento e il relativo costo di acquisto/sottoscrizione.

Il calcolo va effettuato tenendo in considerazione il prezzo di acquisto e il **valore della polizza al 31/12/22**. Il contribuente **esercita l'opzione entro il 30 giugno 2023** mediante comunicazione all'intermediario presso cui intrattiene il rapporto. Il versamento dovrà essere effettuato entro il **16 settembre 2023** con provvista fornita

dal contribuente. Vanno considerate le seguenti **limitazioni temporali**:

- Le polizze non possono essere rivalutate se scadono entro il 31/12/24
- Non possono essere fatti riscatti prima dell'1/1/25

Inoltre per valutare l'opportunità della rivalutazione va considerata l'anzianità della polizza perché l'imposta sostitutiva fino al 2011 era del 12,5% e fino al 2012 era del 20%.

Si riporta di seguito un esempio esplicativo:

SENZA AFFRANCAMENTO	
Costo acquisto polizza	300.000
Riscatto polizza dicembre 2026	1.000.000
Plusvalenza	700.000
Ritenuta 26%	182.000
Netto ricavo	818.000

CON AFFRANCAMENTO	
Costo acquisto polizza	300.000
Valore al 31/12/22	900.000
Plusvalenza	600.000
Imposta sostitutiva 14% <i>versare entro 16/9/23</i>	84.000
Riscatto polizza dicembre 2026	1.000.000
Valore affrancato	900.000
Plusvalenza	100.000
Ritenuta 26%	26.000
Imposta sostitutiva per affrancamento 14%	84.000
Imposta sostitutiva al riscatto 26%	26.000
Totale imposte	110.000
Netto ricavo	890.000
Risparmio di imposta	72.000



FIDUCIARIA MARCHE
SOCIETÀ FIDUCIARIA DI AMMINISTRAZIONE

cinquant'anni

BITCOIN tassati: ma c'è la voluntary disclosure

Rischio sanzioni, ci pensa la Fiduciaria Marche



Per le valute virtuali cambia tutto: chi sperava che si trattasse di una casistica esente da tassazione si sbagliava.

La **Legge di bilancio 2023** disciplina il regime impositivo e di monitoraggio fiscale delle **valute virtuali**. Ma la Fiduciaria Marche, già esperta nella voluntary disclosure applicata a migliaia di casi negli scorsi anni (quando si è trattato di regolarizzare capitali detenuti all'estero), annuncia oggi che si potrà ripetere una voluntary disclosure anche nel caso delle criptovalute. Questo in virtù del fatto che Fiduciaria Marche è un'istituzione riconosciuta legalmente dal Fisco italiano come soggetto sostituto d'imposta. Cos'è successo? L'articolo 23 della Costituzione prevede la **riserva di legge in materia tributaria**; tuttavia era impensabile che il **principio di uguaglianza** (art. 3 Cost.) e di **capacità contributiva** (art. 53) potessero escludere da tassazione capitali di fatto, anche se "virtuali"... Inoltre il nuovo Ddl sembra assecondare le tesi dell'ufficio proponendo una ipotesi di **regolarizzazione delle valute virtuali detenute al 31 dicembre 2021**. Nell'articolo 33 del Ddl si legge: "I soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW **che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale**

dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonchè i redditi sulle stesse realizzati possono presentare una dichiarazione che sarà approvata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con la quale far emergere tali attività". Quindi, analogamente a quanto accaduto con la *voluntary disclosure* precedente, verrà emanato un apposito modello per aderire alla procedura di regolarizzazione. Non vi sono elementi, dalla lettura del primo comma, per escludere che la procedura sia ammessa anche in presenza di dichiarazione omessa. Di sicuro la procedura è ammessa se vi è contestuale violazione del monitoraggio fiscale e omessa dichiarazione dei redditi connessi alle criptovalute. Si deve valutare cosa accada se i redditi siano stati dichiarati oppure erano assenti ma è mancato il quadro RW. La Fiduciaria Marche lo sa, ha analizzato le varie casistiche anche se la previsione non è chiarissima in quanto consente la regolarizzazione del quadro RW per i soggetti che non hanno realizzato redditi, senza prevedere espressamente il caso, invero non frequente, del soggetto che ha realizzato redditi e li ha dichiarati, omettendo solo il quadro RW. I soggetti che hanno **omesso il quadro RW**

e non hanno dichiarato i redditi rientrano nel comma 3 secondo cui si applica, oltre alla sanzione dello 0,5 per cento per ciascun anno, l'ulteriore pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività "virtuali" detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo. Ma da quale anno si parte, atteso che le criptovalute hanno fatto la loro comparsa nel modello Redditi 2019 per il 2018? Escludendo l'idea che le criptovalute siano considerate "investimenti di natura paradisiaca", le annualità aperte dal 2023 o - per vederla come l'Agenzia - dal 27 marzo 2023, sono quelle a partire dal 2017 per quanto riguarda il quadro RW, mentre per i redditi, in ipotesi di dichiarazione omessa, è aperta ancora anche l'**annualità 2016!** Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate disciplinerà termini e modalità del versamento. La norma non prevede alcuna copertura penale. Anzi, il comma 5 stabilisce che: "*Fermo restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente sui redditi relativi alle attività di cui al comma 1 e sulla non applicazione delle sanzioni*" relative al monitoraggio fiscale.



ORGANIGRAMMA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dott. **Valerio Vico** - Presidente e AD
dott. **Mario Giugliarelli** - Consigliere e AD
dott. **Federico Barbieri** - Consigliere e AD

PROCURATORI

dott. **Francesco De Benedetto**
(senior trust consultant)
dott. **Pietro Giugliarelli**
(procuratore)
dott. **Massimo Saracini**
(Partecipazioni societarie)

Seguici su **facebook**.